

DISCIPLINA OPERATIVA PER IL SERVIZIO DI TAXI

APPROVATA CON DETERMINA DELL'AMMINISTRATORE UNICO N. 7 DEL 15.05.2025

ART. 1 – SOSTITUZIONE PROVVISORIA AUTOVETTURA

1. In caso di guasto, il titolare di licenza taxi, previa comunicazione da effettuarsi a mezzo PEC ad Agenzia Mobilità s.r.l., in assenza di propria auto di scorta, è autorizzato a sostituire, per il solo periodo di fermo tecnico e secondo quanto previsto al presente articolo, la propria autovettura con quella di altro titolare di licenza taxi del Comune nel quale entrambi esercitano servizio, nei giorni/fasce orarie residue rispetto all'utilizzo da parte del titolare concedente.
2. È consentito utilizzare l'auto di altro titolare di licenza taxi del medesimo Comune che ha rilasciato la licenza in sostituzione della propria solo ed esclusivamente per fermi tecnici/guasti, debitamente documentati mediante fotografie e/o valutazioni tecniche di operatori specializzati, che comportino l'inutilizzabilità del veicolo per almeno 5 giorni. In tali casi, la sostituzione del veicolo è ammessa per un periodo massimo di 30 giorni naturali e consecutivi, eventualmente prorogabile a seguito di apposita valutazione da parte di Agenzia, correlata alle esigenze del servizio pubblico, alla tempistica prevista di riparazione dell'autovettura e alla concreta riparabilità del veicolo stesso.
3. La comunicazione a mezzo PEC di cui al comma 1 dovrà essere effettuata almeno 24 ore prima dell'inizio del servizio con l'auto sostitutiva e dovrà esplicitare la durata della sostituzione. La comunicazione dovrà essere effettuata su apposito modulo sottoscritto (anche digitalmente), per ciascuna sezione, dal titolare con veicolo in fermo tecnico (titolare utilizzatore) e dal titolare che concederà in uso il proprio autoveicolo a titolo di mezzo di scorta (titolare concedente). All'istanza dovrà essere allegata la documentazione comprovante il fermo tecnico. Ciascun titolare assume la responsabilità della sezione per la quale appone la firma.
4. Eventuali violazioni della normativa in materia di servizio taxi commesse durante il periodo di utilizzo dell'auto sostitutiva, saranno imputabili al titolare ed alla licenza taxi di cui lo stesso risulta intestatario, a nulla rilevando l'utilizzo di auto associata a diverso titolo.
5. Durante il periodo della sostituzione provvisoria, devono essere conservate a bordo del veicolo utilizzato copia della comunicazione di cui al comma 3, copia della PEC di trasmissione ad Agenzia Mobilità s.r.l., nonché copia della ricevuta di protocollazione rilasciata da quest'ultima.
6. Eventuali utilizzi difformi da quanto previsto dalla presente disciplina operativa, saranno passibili di diffida ai sensi dell'art. 34 del Regolamento "Norme e principi per i servizi di taxi e di noleggio con conducente con autovettura" adottato dalla scrivente Agenzie, salvo che non costituiscano più grave violazione di cui alla Legge Quadro n. 21/1992 o al Regolamento medesimo.